

Facoltà dell'intimato di eccepire la competenza arbitrale in opposizione – Cass. n. 25939/2021

Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - In genere - Arbitrato - arbitrato irrituale (o libero) - Clausola compromissoria - Richiesta ed emissione di decreto ingiuntivo - Ammissibilità - Facoltà dell'intimato di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25939 del 24/09/2021 (Rv. 662293 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_808, Cod_Proc_Civ_art_819 ter, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_038

Corte

Cassazione

25939

2021